



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Provincia di L'Aquila

Via Sallustio, 4 67012 Cagnano Amiterno Centralino 0862978122,

www.comune.cagnanoamiterno.aq.it

segreteria@comune.cagnanoamiterno.aq.it segreteria@pec.comune.cagnanoamiterno.aq.it

AVVISO

La legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'IMU (quale componente patrimoniale), della TARI e della TASI (quali componenti riferite ai servizi). Il Comune di Cagnano Amiterno, per l'anno 2019 conferma le aliquote in vigore dall'anno 2014.

IMU

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (CHI DEVE PAGARE): l'imposta è dovuta sui fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli dal titolare del diritto di proprietà od altro diritto reale sugli stessi. Per l'abitazione principale l'imposta è dovuta nelle misure di seguito indicate solo per le categorie A/1, A/8 e A/9. Per le restanti, a seguito della soppressione avvenuta con la legge di stabilità 2014, l'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze non è dovuta.

BASE IMPONIBILE (VALORE SU CUI SI PAGA): la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore della rendita, rivalutata del 5% ed applicando i moltiplicatori stabiliti per l'Imu. Per le aree edificabili determinando il valore di mercato in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Per i terreni agricoli, tenendo conto dell'approvazione dell'elenco dei comuni montani da parte del Ministero, sulla base del reddito domenicale rivalutato.

ALIQUOTA (MISURA DA PAGARE): le aliquote di imposta sono quelle deliberate con atto di C.C. n. 2 del 26.03.2019, che vengono qui di seguito riepilogate:

- Abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9): **4‰**;
- Altri immobili: **7,6‰**;
- Aree edificabili **7,6‰**;
- Terreni Agricoli **Esenti**

Detrazione d'imposta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale € 200/00

Per eventuali esenzioni e riduzioni si rimanda al Regolamento Comunale Vigente.

TERMINI PER IL VERSAMENTO (QUANDO PAGARE): le scadenze previste dal regolamento della IUC fissano i termini di versamento **al 16/06/2019 (acconto) e al 17/12/2019 (saldo).**

MODALITA' DI VERSAMENTO (COME PAGARE): l'imposta dovrà essere versata a mezzo modello F24 con l'utilizzo dei codici tributo approvati dall'Agenzia delle Entrate: **3912** (abitazione principale e relative pertinenze) – **3914** (terreni) – **3916** (aree edificabili) – **3918** (altri fabbricati, immobili diversi dalla prima casa)

TASI

PRESUPPOSTO DELLA TASI (CHI DEVE PAGARE): il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI, l'abitazione principale ai sensi della legge 28 dicembre 2016, n. 208 a condizione che non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 o A/9, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonché i terreni agricoli.

BASE IMPONIBILE (VALORE SU CUI SI PAGA): la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU.

ALIQUOTA (MISURA DA PAGARE): le misure per il versamento sono state fissate con deliberazione di C.C. n. 3 del 26.03.2019, che vengono qui di seguito riepilogate:

- Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione: **1‰**

Per eventuali esenzioni e riduzioni si rimanda al Regolamento Comunale Vigente.

TERMINI PER IL VERSAMENTO (QUANDO PAGARE): le scadenze previste dal regolamento della IUC fissano i termini di versamento **al 17/06/2019 (acconto) e al 16/12/2019 (saldo).**

MODALITA' DI VERSAMENTO (COME PAGARE): l'imposta dovrà essere versata a mezzo modello F24 con l'utilizzo dei codici tributo approvati dall'Agenzia delle Entrate: **3958** (abitazione principale e relative pertinenze) – **3961** (altri fabbricati, immobili diversi dalla prima casa) – **3960** (aree edificabili).

NB: A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sulla suddetta unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Tale esenzione potrà essere applicata solo su richiesta del Contribuente.

Riduzione del 50% della base imponibile, per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta, a condizione che il contratto sia registrato c/o l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro) e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

INFINE SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE, PRESSO IL COMUNE, SEDE MUNICIPALE IN VIA SALLUSTIO, 4 E' ATTIVO LO SPORTELLO UNICO PER IL CONTRIBUENTE APERTO AL PUBBLICO, OGNI GIOVEDI DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 14:00.

Si precisa che lo sportello fornirà tutte le informazioni relative alla IUC, ad esclusione della compilazione del modello F24.

IL SINDACO / IL RESPONSABILE
(Iside DI MARTINO)